

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## COMMISSIONE SPECIALE per l'Ente energia elettrica.

IN SEDE REFERENTE.

SABATO 14 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente TOGNI GIUSEPPE.* — Interviene il Ministro dell'industria e commercio, Colombo.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (3906).

La Commissione procede all'esame degli articoli 6, 7 e 8 e degli emendamenti su tali articoli presentati, nonché all'esame di taluni emendamenti presentati con riferimento all'articolo 5 e in precedenza accantonati.

Dopo ampia discussione alla quale intervengono i deputati Cossiga, Anderlini, Guerrieri Emanuele, Lombardi Riccardo, Castagno, Napolitano Giorgio, Failla, Reale Oronzo, il Ministro Colombo e il Presidente Togni, la Commissione approva l'articolo 6 nel seguente testo che risulta dall'accoglimento in quello originario di taluni emendamenti (sostitutivi ed aggiuntivi) presentati dai deputati De' Cocci, Lombardi Riccardo ed altri, Berry ed altri e da ulteriori modifiche proposte dai deputati Guerrieri Emanuele, Cossiga e Failla:

« Per i trasferimenti di cui agli articoli 2 e 5 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1°) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 5 appartenenti a società con azioni quotate in Borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopradetto del capitale per una parte sola del

periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopradetto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2°) per le imprese assoggettate a trasferimento diverse da quelle menzionate al precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1);

3°) dall'importo risultante secondo i nn. 1 e 2) del presente articolo viene rispettivamente aggiunto o dedotto l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad esse rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in Borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti all'esercizio 1961. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 5, da determinarsi in base ai valori di mercato;

4°) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 3. L'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo e deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione. Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa. L'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che entro il termine medesimo sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione;

5°) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al numero 3) dell'articolo 5 e l'Ente siciliano di elettricità, fatti salvi i diritti della Regione Siciliana in relazione ai fondi da questa forniti all'Ente medesimo ».

Risulta invece decaduto un emendamento Colasanto al punto 2) e ritirato un emendamento Guerrieri Emanuele inteso a introdurre un punto 3-bis) nello stesso articolo 6.

La Commissione procede quindi ad esaminare congiuntamente gli articoli 7 e 8 del disegno di legge, sui quali ha luogo un'ampia discussione, specie in riferimento a due emendamenti presentati dai deputati Dami ed altri e Napolitano Giorgio, l'uno inteso a sostituire i primi due commi dell'articolo 7 ed a provvedere all'indennizzo tramite rilascio di obbligazioni trentennali al 3,50 per cento parzialmente indicizzate, l'altro soppressivo di conseguenza di tutto l'articolo 8. Dopo illustrazione del deputato Dami e ampia discussione nella quale intervengono i deputati Lombardi Riccardo, Reale Oronzo, Napolitano Giorgio, Covelli, Trombetta, il Relatore De' Cocci ed il Ministro Colombo, la Commissione respinge l'emendamento sostitutivo dei deputati Dami ed altri e approva nel testo del Governo il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7, rinviando l'esame dei due commi successivi e dei relativi emendamenti ad altra seduta al fine di consentire al Ministro delle finanze Trabucchi di assistere al relativo esame che investe materia di sua particolare competenza.

Risultano anche respinti due emendamenti, dei deputati Granati ed altri l'uno e del deputato Colasanto l'altro, entrambi intesi a vincolare le società elettriche a partecipazione statale soggette a trasferimento nel senso di utilizzare l'indennizzo per investimenti da programmare nel Mezzogiorno. La Commissione respinge altresì un emendamento del deputato Napolitano Giorgio inteso

a rateizzare l'indennizzo in 20 anziché in 10 anni e a determinare il relativo interesse nel 3,50 anziché nel 5,50 per cento.

Infine la Commissione, a chiarimento di un problema prospettato dal deputato Lombardi Riccardo e sulla base di dichiarazioni al riguardo rese dal Ministro Colombo, approva il seguente emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Anderlini, Lombardi Riccardo, Battistini, Radi e Isgrò da inserire nell'articolo 5 alla fine del punto 5): « Si intendono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla Terni s.p.a.; saranno stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Società ».

Il Presidente rinvia l'esame dei commi quinto e sesto dell'articolo 7 e di tutti i successivi articoli alla seduta di lunedì 16 luglio, alle ore 16.

---

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE SPECIALE

**Lunedì 16 luglio, ore 16.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906) — Relatore: De' Cocci.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 16,20.*